

<b>Tematica</b>	<b>Disciplina contenuta nel D.L.</b>	<b>Ulteriori novità della Legge di conversione</b>
<p><b>Riduzione e razionalizzazione di benefici fiscali: anticipazione degli effetti</b> (Art. 1, c. 6)</p>	<p>L'eventuale taglio ad alcuni benefici fiscali identificati dal D.L. n. 98/11 (es. detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale) viene anticipato di un anno: i benefici saranno ridotti del 5% per l'anno 2012 e del 20% a decorrere dall'anno 2013, se entro il 30/11/12 non verranno adottati provvedimenti legislativi diretti al riordino della spesa in materia sociale e all'eliminazione/riduzione di regimi di favore fiscale che si sovrappongono a prestazioni assistenziali. In alternativa, anche parziale, alla riduzione dei benefici fiscali, il Governo potrà disporre, con DPCM, una rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette (es. Iva, accise, ecc.).</p>	<p>Nessuna novità</p>
<p><b>Dipendenti di pubbliche amministrazioni "in rosso" - penalizzazioni retributive</b> (Art. 1, c. 7)</p>	<p>Previsto il differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità a dipendenti di pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/01) che non hanno rispettato gli obiettivi di risparmio indicati dal Documento di economia e finanza. La corresponsione avverrà in tre rate annuali posticipate, nel rispetto di modalità tecniche da definire con un emanando DM.</p>	<p>La norma è stata riscritta: stralciata la penalizzazione della generalità dei dipendenti dell'Amministrazione nella percezione della 13.ma mensilità, viene disciplinata la decurtazione del 30% della retribuzione di risultato dei soli dirigenti responsabili.</p>
<p><b>Addizionale regionale all'Irpef: anticipo decorrenza disciplina contenuta nel decreto sul federalismo regionale</b> (Art. 1, c. 10)</p>	<p>La possibilità, per le regioni a Statuto ordinario, di disporre, con propria legge, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base (pari allo 0,9% sino ad un'eventuale rideterminazione) viene anticipata al 2012. Per gli anni 2012 e 2013, la maggiorazione non può essere superiore a 0,5 punti percentuali, per l'anno 2014 a 1,1 punti e dal 2015 a 2,1 punti percentuali. Le regioni che, al 13/8/11, applicavano un'aliquota superiore allo 0,90%, fino al 31/12/11 possono esclusivamente deliberare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,90%, mentre non possono deliberare incrementi.</p>	<p>Nessuna novità</p>
<p><b>Addizionale comunale all'Irpef: sblocco dal 2012</b> (Art. 1, c. 11)</p>	<p>La norma dispone lo sblocco, dal 2012, della possibilità, per i comuni, di deliberare incrementi dell'addizionale all'Irpef.</p>	<p>Vengono introdotte limitazioni ai comuni nella possibilità di modulare le aliquote e la soglia di esenzione. Possono essere stabilite aliquote differenziate, ma esclusivamente in relazione a scaglioni di reddito che devono corrispondere a quelli valevoli ai fini Irpef. La soglia di esenzione deve essere stabilita solo in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta. Al superamento della soglia, l'addizionale si applica al reddito complessivo.</p>
<p><b>Accertamento tributario - partecipazione dei comuni</b> (Art. 1, cc. 12bis-12quater)</p>	<p>Disciplina non presente nel D.L.</p>	<p>Per incentivare la partecipazione dei comuni nell'accertamento tributario, per il triennio 2012-2014, la quota di evasione statale recuperata che spetta ai comuni passa dal 50 al 100%. La disciplina agevolativa si applica ai comuni che, entro il 31 dicembre 2011, hanno istituito i <i>consigli tributari</i>.</p>
<p><b>Dipendenti pubblici e pensione</b> (Art. 1, cc. 16-17)</p>	<p>Anche negli anni 2012, 2013 e 2014, le PA possono, con un preavviso di sei mesi, recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro con un dipendente che abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni.</p>	<p>Nessuna novità</p>

	L'Amministrazione, in base a proprie esigenze organizzative e funzionali, può decidere di trattenere in servizio un dipendente che abbia compiuto il limite di età per il collocamento a riposo, qualora questi abbia maturato un'esperienza professionale in determinati o specifici ambiti che assicurino un efficiente andamento dei servizi. Il dipendente deve presentare la propria disponibilità al trattenimento dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.	
<b>Dipendenti pubblici e trasferimento</b> (Art. 1, c. 19)	Il trasferimento può essere disposto anche in area funzionale diversa da quella di inquadramento originario. Deve essere però assicurata la neutralità finanziaria.	Nessuna novità
<b>Regime pensionistico donne: anticipazione e innalzamento requisito anagrafico</b> (Art. 1, c. 20)	Il D.L. anticipa di un quadriennio il graduale innalzamento del requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia per lavoratrici dipendenti del settore privato e lavoratrici autonome previsto dal D.L. n. 98/11. L'innalzamento si applicherà dal 2016.	Anticipato di ulteriori due anni (complessivamente 6) il progressivo innalzamento del requisito anagrafico richiesto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti del settore privato e delle lavoratrici autonome. L'innalzamento decorrerà quindi dal 2014.
<b>Dipendenti pubblici e trattamento di fine servizio: differimento dell'erogazione</b> (Art. 1, cc. 22-23)	Viene differita la liquidazione dei Tfs: questa slitta in via generale da 6 mesi a 24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Più tutelati i dipendenti che cessano dal servizio per specifiche causali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, la liquidazione sarà differita di soli 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>• per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso, la liquidazione non verrà invece differita.</li> </ul> Restano fermi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto.	Nessuna novità
<b>Regioni "in rosso": deroga al blocco delle assunzioni</b> Art. 1, c. 23bis)	Disciplina non presente nel D.L.	Nelle regioni caratterizzate da gravi disavanzi nel settore sanitario, sottoposte ad un piano di rientro, opera, per legge, il blocco automatico delle assunzioni. Su richiesta della regione interessata, un D.M. potrà disporre una deroga: - al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e l'eventuale conseguimento di risparmi per la corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento -se ciò risulti compatibile con la ristrutturazione programmata nel piano di rientro.
<b>Celebrazioni nazionali e festività del S. Patrono: programmazione annuale</b> (Art. 1, c. 24)	Dal 2012, un DPCM da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente stabilirà annualmente le date in cui ricorrono le festività non conseguenti ad accordi con la Santa Sede e le festività dei Santi Patroni. Queste saranno fatte ricadere il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva o in tale domenica.	Sono state espressamente escluse dalla nuova disciplina le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 di giugno.
<b>Dipendenti pubblici e missione</b> (Art. 1, c. 29)	Su richiesta del datore di lavoro, i dipendenti delle PA devono effettuare la prestazione in un luogo di lavoro differente e/o in una sede diversa a fronte di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive connesse ai piani della performance o di	Nessuna novità

	<p>razionalizzazione regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si farà riferimento a criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva.</p> <p>Il trasferimento è consentito in ambito regionale, salvo per il personale del Ministero dell'interno per cui il trasferimento potrà essere disposto anche al di fuori del territorio regionale.</p>	
<p><b>Enti pubblici non economici minori: soppressione</b> (Art. 1, c. 31)</p>	<p>Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con esclusione di alcuni specificati dalla norma stessa (es. gli ordini professionali), sono soppressi al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto.</p> <p>Sono altresì esclusi dalla soppressione gli enti di particolare rilievo identificati con apposito DPCM da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Le funzioni esercitate dall'ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante.</p>	<p>La norma è stata soppressa</p>
<p><b>Processo civile: modifiche al calendario</b> (Art. 1ter)</p>	<p>Disciplina non presente nel D.L.</p>	<p>Il giudice deve stabilire un calendario delle udienze che risulti ragionevole rispetto alla natura, all'urgenza e alla complessità della causa emersa in sede istruttoria.</p> <p>Il mancato rispetto del calendario, se imputabile al giudice, al difensore o al consulente tecnico d'ufficio costituisce per tali soggetti violazione disciplinare</p>
<p><b>Contributo di solidarietà per redditi elevati</b> Art. 2, cc. 1-2)</p>	<p>I contribuenti soggetti ad Irpef con reddito complessivo annuo superiore a 90.000 euro, dal 2011 al 2013, saranno soggetti ad un contributo di solidarietà. Questo è dovuto nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5% sulla parte di reddito eccedente 90.000 euro e fino a 150.000 euro;</li> <li>• 10% sulla parte eccedente 150.000 euro.</li> </ul> <p>La normativa si applica anche ai dipendenti pubblici e ai pensionati, a cui, altre disposizioni (art. 9, D.L. n. 78/10; art. 18, D.L. 98/11) avevano già disposto un trattamento analogo. Tali normative specifiche vengono conseguentemente abrogate.</p> <p>Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef.</p> <p>Viene prevista una clausola di salvaguardia: se, applicando il contributo, si genera un aggravio di prelievo rispetto all'applicazione, ai fini Irpef, dell'aliquota marginale del 48% per cento all'ultimo scaglione di reddito, il contribuente può optare per tale tassazione alternativa.</p> <p>Le modalità di attuazione della disposizione devono essere definite con DM da emanare entro il 30/9/11.</p>	<p>La disciplina relativa al contributo di solidarietà è stata modificata nei seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. contribuenti soggetti: reddito complessivo annuo a fini Irpef superiore a 300.000 euro;</li> <li>2. aliquota: 3% sulla parte di reddito eccedente 300.000;</li> <li>3. discipline specifiche: continuano ad applicarsi le disposizioni originariamente previste nei confronti di dipendenti pubblici e pensionati (art. 9, D.L. n. 78/10; art. 18, D.L. 98/11).</li> </ol> <p>E' stata eliminata l'originaria clausola di salvaguardia.</p> <p>Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con DM di natura non regolamentare da emanare entro il 30/10/11.</p> <p>Con DPR può essere disposta la proroga della contribuzione di solidarietà anche per gli anni successivi al 2013 e fino al raggiungimento del pareggio di bilancio</p>
<p><b>Antiriciclaggio: limitazione applicabile a trasferimenti pari o superiori a 2.500 euro</b> (Art. 2, c. 4-4bis)</p>	<p>Inasprite le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: vietati i trasferimenti ove di importo complessivo pari o superiore 2.500 euro.</p>	<p>Non si applicano sanzioni nei confronti delle violazioni commesse nel periodo dal 13/8 al 31/8/11, ove queste siano riferite alle limitazioni di importo introdotte dal D.L.</p> <p>Viene anche abrogata la disciplina speciale prevista per il cd. <i>money transfer</i> (art. 49, cc. 18-19, D.Lgs. n. 231/07).</p>
<p><b>Condono L. 289/02: recupero somme non versate</b> (Art. 2, cc. 5bis-5ter)</p>	<p>Disciplina non presente nel D.L.</p>	<p>Verrà avviata una ricognizione dei contribuenti che si sono avvalsi del condono e che non hanno ancora versato le somme dichiarate, anche dopo</p>

		<p>l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento. Nei loro confronti verrà posta in essere ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31/12/11.</p> <p>In caso di mancato pagamento entro tale termine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrà applicata la sanzione del 50% delle somme non versate;</li> <li>• la posizione del contribuente sarà sottoposta a controllo per tutte le annualità seguenti a quelle condonate e passibili di accertamento</li> </ul>
<p><b>Redditi di capitale: ritenuta al 20%, deroghe e decorrenze</b> (Art. 2, cc. 6-34)</p>	<p>In via generale, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale (art. 44, Tuir) e sulle plusvalenze maturate a titolo di reddito diverso (art. 67, c.1, lett. da c-bis a c-quinquies, Tuir) sono stabilite nella misura del 20%.</p> <p>La nuova misura si applica ai redditi di capitale divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1/1/12. Per i dividendi e proventi assimilati, la misura si applica ai redditi percepiti dall'1/1/12. Sconteranno pertanto tale maggiore ritenuta, gli utili e gli interessi corrisposti a persone fisiche non in esercizio d'impresa, detentori di partecipazioni non qualificate.</p>	<p>Nessuna sostanziale modifica</p>
<p><b>Processo: novità</b> (art. 2, cc. 35bis-35septies)</p>	<p>Disciplina non presente nel D.L.</p>	<p>Viene modificata la disciplina relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, amministrativo e tributario;</li> <li>• sottoscrizione degli atti ad opera del difensore e modalità di comunicazione alle parti</li> <li>• processo tributario in generale;</li> <li>• mediazione (di cui al D.Lgs. n. 28/10);</li> <li>• sistema giudiziario</li> </ul>
<p><b>Maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione: da destinare a un Fondo per la riduzione degli oneri gravanti su famiglie e imprese</b> (Art. 2, c. 36)</p>	<p>Disciplina non presente nel D.L.</p>	<p>Un D.M. dovrà definire le modalità di individuazione del maggior gettito derivanti dal decreto.</p> <p>Dal 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti su famiglie e imprese</p>
<p><b>Sanzioni penali tributarie: modifiche al D.Lgs. 74/00</b> (Art. 2, c. 36vicies semel-36vicies bis)</p>	<p>Disciplina non presente nel D.L.</p>	<p>Le novità consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi sulla disciplina preesistente:</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ vengono eliminate alcune disposizioni di favore;</li> <li>○ sono abbassate alcune soglie relative all'imposta evasa, al cui superamento si incorre nel reato;</li> <li>● implementazioni della disciplina che specificano l'inapplicabilità o limitazioni all'utilizzo di alcuni istituti di favore previsti dal codice penale e dal codice di procedura penale.</li> </ul> <p>Le nuove disposizione si applicano ai fatti commessi dopo il 17 settembre 2011.</p>
<b>Compensi ai praticanti di studio</b> (Art. 3, c. 5, lett. c)	Il professionista dovrà corrispondere un'indennità al tirocinante che svolge pratica presso lo studio. Il compenso dovrà essere equo, commisurato all'apporto fornito dal praticante.	Nessuna novità
<b>Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dichiarazione inizio attività</b> (Art. 6, c. 1)	La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.	La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. La SCIA non deve quindi più riferirsi esclusivamente ad attività liberalizzate.
<b>Autotrasporto di cose c/terzi: accordi sui costi minimi non immediatamente efficaci</b> (Art. 7-bis)	Disciplina non presente nel D.L.	L'importo a favore del vettore, da esplicitare nel contratto di trasporto, deve essere tale da consentire la copertura dei costi minimi di esercizio e, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. I costi minimi, individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, per entrare in vigore, devono essere sottoposti al parere preventivo della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e successivamente devono essere pubblicati con D.M.
<b>Contrattazione collettiva di prossimità</b> (Art. 8)	<p>I contratti collettivi aziendali e i contratti collettivi territoriali, ove sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, potranno regolamentare l'organizzazione del lavoro e della produzione diversamente rispetto a quanto disciplinato dalla legge e dal Ccnl.</p> <p>Tali regolamentazioni dovranno essere finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione di crisi aziendali e occupazionali, investimenti e/o avvio di nuove attività.</p> <p>La norma elenca alcuni istituti che, a titolo esemplificativo, potranno essere oggetto di contrattazione "di prossimità": mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti, disciplina dell'orario di lavoro, modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, con esclusione del licenziamento discriminatorio e della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.</p>	<p>In sede di conversione sono state apportate le seguenti integrazioni e modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● la "contrattazione collettiva di prossimità" può essere effettuata anche da sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano territoriale (e non solo su quello nazionale) o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa vigente (compreso l'A.I. del 28/6/11);</li> <li>● l'elencazione che fa la norma degli istituti regolabili dalla contrattazione di prossimità non è esemplificativa, ma esclusiva;</li> <li>● le fattispecie di licenziamento non regolabili in deroga sono integrate con l'ipotesi del licenziamento collegato alla maternità e alla cura dei figli;</li> </ul>

	<p>La norma rimanda al nuovo assetto contrattuale di cui all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, ma legittima anche i contratti collettivi aziendali vigenti e sottoscritti in precedenza, se approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori (es. contratto stabilimento di Pomigliano d'Arco). Tali contratti vengano considerati efficaci nei confronti di tutto il personale dell'unità produttiva cui il contratto stesso si riferisce.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>è esplicitato che le pattuizioni possono avere natura derogatoria della legge e dei Ccnl; gli unici vincoli inderogabili sono quelli posti dalla normativa costituzionale, comunitaria e derivanti dalle convenzioni internazionali sul lavoro (conv. OIL).</li> </ul>
<p><b>Collocamento obbligatorio: nuovo regime delle compensazioni</b> (Art. 9)</p>	<p>Gli obblighi relativi al collocamento dei disabili e delle categorie equiparate (orfani, vedove di caduti sul lavoro o per atti di terrorismo o della criminalità organizzata, ecc.) dovranno essere rispettati a livello nazionale, eventualmente anche nell'ambito di gruppi d'impresa. Conseguentemente, i datori di lavoro privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con più unità produttive, potranno assumere in alcune unità produttive un numero di lavoratori aventi diritto superiore a quello prescritto e portare, in via automatica, le eccedenze in compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive;</li> <li>facenti parte di gruppi di imprese, potranno assumere in un'impresa del gruppo (avente sede in Italia) un numero di lavoratori aventi diritto superiore a quello prescritto e portare l'eccedenza in compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle altre imprese del gruppo (aventi sede in Italia).</li> </ul> <p>I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà devono trasmettere in via telematica ai servizi competenti delle province competenti per le unità produttive dell'azienda e per le sedi delle diverse imprese del gruppo, il prospetto dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale. Per i datori di lavoro pubblici la compensazione non è esperibile automaticamente, ma deve essere autorizzata a seguito di motivata richiesta. Per i datori di lavoro pubblico, la compensazione autorizzata può operare nell'ambito regionale e non nel maggior ambito nazionale.</p>	<p>Nessuna novità</p>
<p><b>Fondi interprofessionali per la formazione continua: anche per apprendisti e co.co.co.</b> (Art. 10)</p>	<p>I fondi interprofessionali possono utilizzare parte delle proprie risorse per finanziare misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.</p>	<p>Nessuna novità</p>
<p><b>Tirocini formativi: attivazione</b> (Art. 11)</p>	<p>Per approfondimenti è possibile consultare la circolare "<i>Riforma dei tirocini formativi e di orientamento</i>" del 19/9/2011, disponibile al seguente percorso: <b><u>CNA Interpreta / Lavoro e contrattualistica / Rapporti di lavoro / Lavoratori particolari / Stage-tirocini</u></b></p>	<p>Nessuna novità</p>
<p><b>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: nuovo delitto</b> (Art. 12)</p>	<p>Viene introdotto il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che si concretizza quando viene posta in essere un'attività organizzata di intermediazione per reclutare manodopera o organizzarne l'attività lavorativa per finalità di sfruttamento, con violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.</p> <p>Il delitto è punito con la reclusione da 5 a 8 anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore</p>	<p>Nessuna novità</p>

	<p>reclutato.  La norma identifica, come indici di sfruttamento, gravi violazioni relativamente alla retribuzione spettante, alla disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi, alla normativa sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e in generale alle condizioni di lavoro.  La pena può aumentare da un terzo fino alla metà in presenza di alcune specifiche aggravanti:  intermediazione per un numero di lavoratori superiore a tre, intermediazione che coinvolge lavoratori minorenni o che espone i lavoratori a situazioni di grave pericolo.  La condanna per tale delitto comporta pene accessorie, quali, ad esempio, il divieto di concludere contratti di appalto con la pubblica amministrazione e l'esclusione per 2 anni da agevolazioni, finanziamenti, sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici.</p>	
<p><b>Permessi per cariche comunali: nuova regolamentazione per i comuni minori</b>  (Art. 16, cc. 19-21)</p>	<p>Disciplina non presente nel D.L.</p>	<p>La norma pone limitazioni alla fruizione di permessi da parte di dipendenti con cariche/incarichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, perchè le sedute del consiglio e delle commissioni e le riunioni della giunta devono tenersi preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti;</li> <li>• nei consigli di Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, unione dei Comuni nonché nei consigli circoscrizionali dei comuni con più di 500.000 abitanti, perchè questi non hanno più diritto di assentarsi per l'intera giornata, ma per il tempo strettamente necessario alla partecipazione alla seduta del consiglio e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.</li> </ul>